



B-I-2-<sup>"1867"</sup>  
"1867"

022(6a)

Mentre si facevano  
le pratiche per l'ap-  
provaione delle Cof-  
fuzioni, i Confesselli  
continuavano ad a-  
verne copia in Italia  
no = (che si può dire  
una traduzione dell'edi-  
zione latina del 1867)

( 9 ter  
N.1 == )

SALESIANA  
S O  
592  
C-523

Società  
di  
S. Francesco di Sales

022 (6a)

1

Società  
di  
S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine  
dei ministri della nostra Santa Cat-  
tolica Religione di adoperarsi con  
zelo a fine di promuovere il bene spiri-  
rituale della gioventù; perciocchè dal-  
la buona o cattiva educazione di esso  
dipende un buon o triste avvenire  
ai costumi della Società. Il medesimo  
Divin Salvatore ci diede col fatto evi-  
dente prova di questa verità quando  
compiva la sua divina missione,  
invitando con parziale affetto i fanci-  
lli ad appressarsi a Lui: Venite parvuli  
venire ad me. I Vescovi e specialmente  
i Sommi Pontefici seguendo le vestigia  
del Pontefice Eterno il Divin Salvatore  
di cui fanno le voci sopra la terra,

promoverò in ogni tempo colla voce e  
collegi scritti la buona educazione della  
gioventù. Il regnante Pio IX, che  
Dio conservi lungo tempo a gloria della  
Chiesa, oltre le indefesse fatiche  
sostenute a favore della pericolante  
gioventù favorì con mezzi particolari  
materiali e morali quelle istituzioni,  
che a questa parte di sacro Ministero,  
dedicando le loro cure. Ai nostri giorni  
per altro il bisogno è di gran lunga  
più sentito. La trascuratezza di mol-  
ti genitori, l'abuso della stampa,  
gli sforzi degli Eretici e dei Vettarj  
per accrescere il numero dei loro  
seguaci, mostrano la necessità di  
unirci insieme a combattere per la  
causa del Signore sotto lo Stendardo  
del Vicario di Gesù Cristo, per conser-  
vare la fede ed il buon costume  
soprattutto in quella classe di giovani  
che per esser poveri sono esposti a

3  
maggior pericolo della loro eterna salute.  
Egli è questo lo scopo della Società, o  
Congregazione di S. Francesco di Sales.

## Origine di questa Società

Fin dall'anno 1841 il Sac. Bosco Gio-  
vanni univa ad altri Ecclesiastici per loro  
gliere in appositi Locali i giovani più  
abbandonati della Città di Torino a fine  
di trattenerli con trastulli; e nel tempo  
stesso dar loro il pane della Divina  
Parola. Ogni cosa facevasi d'accordo colla  
Autorità Ecclesiastica.  
Benedicendo il Signore questi tempi  
principii il concorso dei giovani  
divenne assai grande e nell'anno  
1844 Monsignor Franzoni di  
felice memoria allora Ar-  
civescovo della città di To-  
rino, concedeva di ridurre  
un edificio a forma di

Chiesa (11) con facoltà di fare  
ivi quelle sacre funzioni che  
sono necessarie per la santificazione  
dei giovani festivi e per l'istruzio-  
ne dei giovani che ogni giorno più  
numerati interverranno. Per l'Arci-  
sacerdote venne più volte ad amministrare  
il Sacramento della Eucaristia.

L'anno 1846 concedeva che tutti, quelli  
che intervenivano a tale istruzione  
potessero ivi essere ammessi alla Santa  
Comunion e a recitare il Brevetto  
in quale permettendo di cantare la  
Santa Messa; fare tridui e novene,  
qualora ciò si trovava essere opportuno.  
Queste cose ebbero luogo fino all'an-  
no 1842 nell'Oratorio di S. Francesco  
di Sales. In quell'anno crescendo il

numero dei giovani, e così divenuta  
ristretta la Chiesa attuale, col consenso  
sempre dell'Autorità Ecclesiastica, si  
aprì in altro angolo della città, vale  
dei Platani a Porta Nuova, un secondo  
Oratorio sotto il titolo di S. Luigi Gon-  
zaga, col medesimo scopo dell'ante-  
cedente. Diventati insufficienti anche  
questi due locali, l'anno 1849 se-  
ne apriva un terzo in Vanciglietta  
altro quartiere di questa città sotto  
al titolo del Santo Angelo Custode  
In tempi rendendosi ognora più cal-  
mitosi per la Religione, il Superio-  
re Ecclesiastico con tratto di grande  
bontà di Moto Proprio approvava  
il regolamento di questi Oratorii;  
e ne costituiva Direttore capo il Sac.  
Rosco concedendogli tutte quelle facoltà  
che potessero tornar necessarie ed  
opportune a questo scopo.

(11) Due camere destinate all'alloggio dei Preti  
Direttori della sua opera di Maria SS. del Rifugio. In  
1843 l'Oratorio trasferivasi nel centro della Regione Vas-  
cosco ove tuttora esiste.

Molti Vescovi adottarono il medesimo  
piano di Regolamento, e si adopera-  
rono per introdurre nelle loro Dio-  
cesi questi Oratori Apostolici. Ma un  
bisogno grave apparve in questa  
parte di sacro Ministero: Non pochi  
giovani già alquanto di età avanzata  
non potevano essere abbastanza istru-  
ti col solo Catechismo. Restava quindi  
fu mestieri aprire scuole e Catechis-  
mi diurni e serali da tenersi aperti  
nel decorso della settimana.  
Anzi molti di essi trovavansi talment  
poveri ed abbandonati che per torli dai  
pericoli, istruirli nella religione, ed  
avviarli al lavoro non si trovò più  
altro mezzo che accoglierli in appositi  
locali, dove <sup>si pote</sup> somministrar loro quanto  
è necessario per la vita. Il che fin  
dall'anno 18... si praticò in Torino  
nella casa annessa all'Oratorio di  
S. Francesco di Sales, ove si ricoverati

sono in numero di oltre a 700. Altra  
casa fu aperta nell'anno 1863 in Mi-  
nibello di Monferrato (1), ove circa cento  
cinquanta giovani sono educati secondo  
il Regolamento di questa Società.  
Nell'anno 1864 fu aperta una nuova  
casa in forma di Collegio in Lanzo Tori-  
nese, dove nella scienza e nella religione  
sono istruiti circa 200 giovani <sup>compresi  
gli italiani</sup>.  
Per le adunanze de' giovani solite a  
farsi negli Oratori Apostolici, per le scuole  
diurne e serali, e per il numero ogni-  
ora crescente dei ricoverati, la Madre  
del Signore divenne ogni giorno copiosa.  
Cade per conservare l'Unità di  
Spirito e di Disciplina, da cui dipende  
il buon esito degli Oratori, fin dal  
l'anno 1844 alcuni Ecclesiastici si  
raccolsero in una specie di Società  
o Congregazione, aiutandosi a

(1) Sotto al titolo di Piccolo Seminario di S. Carlo

ricorda e coll' esempio e coll' istruzione  
Epsi non facevano alcun voto  
e si limitavano ad una semplice  
promessa di occuparsi nell' istruzione  
de' giovani ed in altre parti del  
Sacro Ministero, che loro sembrava  
di maggior gloria di Dio e vantag-  
gio dell' anima propria.

Riconoscevano il loro Superiore  
nel Sac. Bosco Giovanni. Setten-  
non facevano voti, tuttavia in  
pratica si osservavano presso a  
poco le regole che sono qui espone  
N.° 3°

### Scopo di questa Società

- 1° Lo scopo di questa Società è la  
perfezione Cristiana de' suoi mem-  
br, ogni opera di carità spirituale  
all' e corporale verso dei giovani  
specialmente de' suoi poveri, ed  
anche la educazione del giovane

cloro. Essa poi si compone di Eccle-  
siastici, di Chierici e di Laici.

- 2° Gesù Cristo cominciò fare ed insegna-  
re, così i Congregati cominciarono  
a perfezionare se stessi colla pra-  
tica della interne ed esterne virtù,  
coll' acquisto della scienza, di poi si ad-  
operarono a beneficio del prossimo.
- 3° Il primo esercizio di carità sarà di  
accogliere i giovani più abbandonati  
per istruirli nella Santa Chiesa  
Nell'igiene particolarmente nei gio-  
ni festivi, come si pratica in qua-  
ranta città di Torino nei tre Ordini  
di S. Francesco di Sales, di S. Luigi  
Gonzaga e di quella di S. Giuseppe.
- 4° Si incontrano poi alcuni giovani tal-  
mente abbandonati, che per loro riesce  
inutile ogni cura se non sono reco-  
perati. Di tale uopo per quanto sarà  
possibile si apriranno case di rico-  
vero, ove coi mezzi che la Divina

Carrienza porri fra le mani, verrà loro somministrato alloggio, vitto e vestito. Mentre poi verranno istruiti nelle verità della fede, saranno e giandio avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all' Oratorio di S. Massimiliano di Sales in questa città.

5.<sup>o</sup> In vista poi dei gravi pericoli, che corrono la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato Ecclesiastico, questa Società si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro che mostrassero speciale ~~attitudine~~ attitudine allo studio ed eminentemente disposizione alle V. S. S. Considerandosi di riconoscere giovani per lo studio saranno di preferenza accolti i più poveri, perchè mancherà di mezzi per fare altrove i loro studi, purchè porgano fondate speranze di riuscita nello stato Ecclesiastico. Nella casa di Valdocco

sono circa 800. in Novabello 150 ~~in~~ in Lanzo oltre a cento <sup>di giovani</sup> che percorrono i corsi classici con questo scopo.

6.<sup>o</sup> Il bisogno di sostenere la Religione Cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo, e particolarmente nei paesi di campagna; perciò i Congregati si adopreranno a dettare esercizi spirituali, diffondendo buoni libri, usando tutti quei mezzi che suggerisce la Carità, affinchè e colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'empietà ed all'Eresia che in tante guise tenta di insinuarsi fra i rozzi e gli ignoranti. Ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali, con tridui novene colla pubblicazione delle Lettere Cattoliche e colla tipografia nell'anno 1862 appositamente inise

piata nella casa di Valdocco per la  
stampa di libri buoni.

## Prima di questa Società

- 1° Tutti i Congregati tengono vita comune. Tutti solamente dal vincolo della fraterna carità e dei voti semplici che li unisce a formare un cuor solo ed un'anima sola, per amare e servire Iddio, colla virtù dell'obbedienza, della povertà, della castità, e coll' esatto adempimento dei doveri di buon Cristiano.
- 2° Quando nell'entrare in Congregazione non perde i diritti civili anche dopo fatti i voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati e donazioni. Ma per tutto il tempo che divisa in Congregazione non potrà amministrare i

- 3° I frutti degli stabili e mobili portati in Congregazione, per tutto il tempo che egli vi rimane, devono cedersi a favore della stessa. Può per altro liberamente disporre in esse di quanto possiede fuori di Congregazione, ma sempre col contento del Superiore.
- 4° Gli Obierci e Sacerdoti anche dopo fatti i voti ritengono i loro patrimoni Ecclesiastici e benefici semplici, ma non li amministreranno, né potranno averli in particolare.
- 6° Al medesimo Superiore ogni Sacerdote consegnerà, eziandio la limosina delle messe. Gli altri poi o Obierci o Laici gli consegneranno ogni sorta di denaro che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinché serva a beneficio comune.
- 5° L'amministrazione di Patrimoni,

Di benefici e di quanto è portato in Congregazione appartiene al Superiore Generale; il quale o per se o per altri li amministrerà, e ne riceverà i frutti annui finchè l'individuo sarà in Congregazione.

7<sup>a</sup> La Società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario pel vitto, ~~per il~~ <sup>per il</sup> ~~quanto~~ <sup>quanto</sup> può occorrere nelle varie vicende della vita, sia nello stato di sanità; sia in caso di malattia; anzi occorrendo ragionevole motivo al Superiore può mettere a disposizione di qualche socio quel denaro o quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegati a maggior gloria di Dio.

8<sup>a</sup> Se alcuno muore senza testamento, gli succederà chi di diritto.

9<sup>a</sup> I voti obbligano l'individuo finchè dimerà in Congregazione. Se alcuno o per ragionevole

motivo, o dietro a prudente giudizio dei Superiori, dovesse partire dalla Congregazione, egli può essere sciolto dai voti triennali dal Superiore generale della Casa maestra. Se ha fatto i voti perpetui deve ricoverare alla Santa Sede.

10<sup>a</sup> Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte. Ciascuno si ricordi di quelle gravi parole del Divin. Salvatore:

Nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei

11<sup>a</sup> Ciò non ostante se taluno uscisse di Congregazione non potrà portar bene corrispettivo di sorta per tempo che ivi si rimasto; qualunque cosa abbia egli coperto, qualunque lucro egli abbia procacciato alla Società. Egli può per altro portar seco quegli stabili, ed anche quegli

oggetti mobili, di cui avessero conser-  
vata la proprietà entrando in  
Congregazione. Ma non ha alcun  
diritto di dimandare al Superi-  
ore conto alcuno de' frutti e  
dell'amministrazione de' medesimi  
nel tempo che egli visse nella  
Società, a meno che vi siano  
stati patti particolari col Rettore  
Maggiore

N. 5

### Del voto di Obbedienza.

1.<sup>a</sup> Il Profeta Davide pregava Iddio  
che lo illuminasse a fare la sua  
santa volontà. Il Divino Sal-  
vatore ci assicurò che egli non è  
venuto per fare la sua volontà  
ma quella del suo celeste Padre.  
Egli è per assicurarci di compiere  
in ogni azione questa santa vo-  
lontà di Dio che facciamo il voto  
di Obbedienza.

- 1.<sup>a</sup> Questo Voto obbliga a non occuparci  
se non in quelle cose che il rispet-  
tivo Superiore giudicherà di maggior  
gloria di Dio e vantaggio dell'ani-  
ma propria e del prossimo, secondo  
il regolamento di questa Società.
- 3.<sup>a</sup> L'osservanza di questo voto non obbli-  
ga sotto pena di colpa, se non in  
quelle cose che sono contrarie ai Co-  
mandamenti di Dio e di S. Madre Chie-  
sa; ~~ed alle disposizioni del Superiore~~  
~~ai quali s'opponessero il loro precetto in~~  
~~questa materia. Il comando in virtù di~~  
~~di Obbedienza.~~
- 4.<sup>a</sup> L'Obbedienza ci assicurasse di fare la vo-  
lontà di Dio: sia ciascuno sottoposto al  
Superiore, e lo consideri in ogni cosa  
qual padre amoroso, e a lui obbedisca  
intieramente, prontamente, con animo  
libero e con umiltà, come a Colui che  
in quell'azione rappresenta il volere  
di Dio medesimo.

5° Niuno diasi sollicitudine di domandare cosa alcuna, né di ricusarla. Chi per altro conoscesse essergli qualche cosa nocivole o necessaria, la esponga rispettosamente al Superiore, che li darà sollicitudine di provvedere al bisogno.

6° Niuno abbia grande confidenza col Superiore, niun secreto del cuore si confidi verso di lui. Gli tenga espiando la coscienza aperta, ogniquando ne sia richiesto, ed egli stesso se ne conosca il bisogno, e giudechi ciò tornare a maggior gloria di Dio, ed a bene dell'anima propria.

7° Niuno obbedisca senza alcuna retenza né col fatto, né colle parole, né col cuore. Quanto più una cosa sarà ingrante a chi la fa, tanto più se è meritoria d'innanzi a Dio faccendola.

N. 6. Del voto di Povertà

1° L'osservanza del voto di Povertà nella nostra Congregazione consiste essenzial-

mente nel distacco da ogni bene terreno, il che noi praticheremo colla vita comune riguardo al vitto e vestito non riserbando nulla al proprio uso, senza speciale permesso del Superiore.

2° È parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità, stando di ornare il cuore di virtù, e non la persona, o le pareti della camera.

3° Niuno in Congregazione o fuori serbi denaro in proprietà, nemmeno in Deposito per qualsiasi causa senza permesso del Superiore.

4° In caso di viaggio, o in caso che il Superiore mandi ad aprire, od amministrare qualche casa di beneficenza, o a compiere qualche parte del sacro Ministero, ove occorrono spese, il Superiore darà le disposizioni secondo le esigenze dei tempi di luoghi e delle persone.

5° Nel dare a mutuo ricevere o dispensare quelle cose che sono nella propria ca-

mera, onella casa, il far contratti di qual  
siasi genere, non solamente è proibiti-  
to cogli esterni, ma eziandio con quelli  
della Società senza licenza del Superiore.

## Del Voto di Castità

- 1.<sup>o</sup> Chi tratta colla gioventù abbandona-  
ta deve certamente studiare di ac-  
chirarsi di ogni virtù. Ma la virtù  
Angelica la virtù più d'ogni altra  
cara al Figliuol di Dio, la virtù del-  
la Castità deve essere coltivata in  
grado eminente.
- 2.<sup>o</sup> Chi non ha fondata speranza, che col Divino  
aiuto possa conservare la virtù della Verità  
nelle opere, nelle parole, nei pensieri non  
si faccia a scrivere a questa Società, per-  
ché ad ogni passo egli sarebbe esposto  
ai pericoli.
- 3.<sup>o</sup> Le parole, gli sguardi anche indifferen-  
ti sono talvolta malamente interpreta-  
ti dai giovani, già stati vittima delle

umane passioni. Perciò massima cautela  
nel discorrere o trattare anche di cose indis-  
ferenti con giovani di qualsiasi età o  
condizione.

- 4.<sup>o</sup> Fuggansi le conversazioni delle perso-  
ne di diverso sesso e di medesimi  
secolari, ove si prevede pericolo per  
questa virtù.
- 5.<sup>o</sup> Nuno si rechi a casa di conoscenti ed  
amici senza espresa licenza del Superio-  
re, il quale se può gli destinerà sem-  
pre un compagno.
- 6.<sup>o</sup> Mezzi efficaci per custodire questa  
virtù sono la frequente Confessione e  
Comunione, la pratica esatta dei consigli  
del Confessore, fuga dell'ozio, mortifica-  
zione di tutti i sensi del corpo; fre-  
quenti visite a Gesù Sacramentato,  
frequenti jaculatorie a Maria S.S.; a S.  
Giuseppe; a S. Francesco di Sales; a S.  
Luigi Gonzaga, che sono i principali  
protettori di questa Congregazione

N. 8.

### Governo Religioso della Società

1° Gli Socii riconosceranno per loro arbitro e Superiore apostolico il Sommo Pontefice, lui saranno in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni sua disposizione umilmente e rispettosamente obbedienti.

Ogni ogni membro della Società si darà la massima sollecitudine per promuovere e difendere l'autorità e l'osservanza delle leggi della Chiesa Cattolica e del suo Capo Supremo Legislatore e Vicario di Gesù Cristo sopra la terra.

2° Dopo il Romano Pontefice riconosceranno per loro Superiore il Vescovo della Diocesi, ove ciascuna, cada esistente ogni socio si affri in aiuto di lui con tutte le mezzi possibili a fine di promuovere il bene della Religione specialmente nell'educazione dei giovanetti poveri

3° Riguardo poi all'amministrazione di Santi Sacramenti, alla predicazione e a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del Sacro Ministero, i Socii riconosceranno per loro Superiore, il Vescovo della Diocesi ove esiste la casa, a cui essi appartengono; ma per quanto è compatibile colle regole della Società.

4° In quanto alle Ordinazioni i soggetti saranno ordinati dall'Ordinario della Diocesi, dove si trovano gli ordinandi, secondo l'uso delle altre Congregazioni che hanno unione di cose, cioè secondo i privilegi delle Congregazioni considerate come ordini regolari.

N. 9

### Governo interno della Società

1° Per l'interno la Società dipende dalla Casa Madre che è governata da un capitolo composto di un Rettore, Prefetto Economico, Direttore Spirituale o Catechista.

- e tre consiglieri
- 2.° Al Rettore appartiene il proporre l'accettazione dei postulanti; assegna a ciascuno le incumbenze riguardanti allo spirituale ed al temporale. Non potrà per altro concludere contratti di compra o vendita di sostanze immobili senza il consenso del Capitolo.
  - 3.° Animo ad eccezione del Rettore e dei membri del Capitolo, può scrivere o ricavar lettere senza il permesso del Superiore.
  - 4.° Il Rettore durerà dodici anni nella sua carica. Ma qualora, quod Deus avertat, egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il Prefetto ed il Direttore possono di comune accordo radunare il Capitolo ed i Direttori delle case particolari per avvertire efficacemente il Rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il Capitolo presenterà il caso al Superiore Ecclesiastico della Casa Madre, dietro al cui parere

si può venire alla deposizione.

- 25
- 5.° Il medesimo Capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore.
  - 6.° Il Rettore poi convochi una volta l'anno il Capitolo e i Direttori delle case particolari per conoscere e provvedere ai bisogni della Società; dare quelle providenze che secondo i tempi, i luoghi e le persone li giudicheranno opportune.
  - 7.° Il Capitolo così radunato potrà anche aggiungere al presente Regolamento quegli articoli che giudicherà opportuni pel bene della Società; ma sempre in senso conforme alle regole già approvate, e non mai in senso contrario. Nascendo qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente Regolamento, il Rettore Maggiore è autorizzato di dare al medesimo quella interpretazione che gli sembrerà essere di maggior gloria di Dio e più conforme allo Spirito della Società.

8° Il Rettore si nominerà un Vicario fra gli individui della Congregazione, e lo designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillata tenendolo tutto in segreto e sotto chiave. Sul piego sia scritto: Rettore provvisorio.

9° Il Rettore Provvisorio ossia Vicario farà le veci del Rettore dalla morte di esso, fino alla definitiva elezione del Successore; ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo.

10° Il Vicario dia tosto avviso, ai Soci di tutte le case della morte del Rettore, affinché ognuno dia la massima sollecitudine di prestargli i <sup>suffragi</sup> prescritti. Di poi inviterà tutti i Direttori delle medesime ad intervenire alla elezione del Superiore.

N. 10

Elezione del Rettore Maggiore.

1° Affinchè uno possa essere eletto Rettore si richiede che sia vissuto almeno otto anni in Congregazione; abbia compiuto trent'anni d'età; abbia tenuta esemplars condotta in faccia a tutti i Congregati. Qualora concorressero tutte le altre doti in grado esimente, l'età dal capitolo può diminuirsi fino a ventotto anni.

2° In due casi si dovrà far l'elezione del Rettore Maggiore o Superiore Generale, cioè quando finiscano i dodici anni di sua carica; oppure quando avvenisse la sua morte.

3° Se l'elezione del Rettore ha luogo perchè finisce il tempo di sua reggenza si farà in questo modo: Lo stesso Rettore tre mesi prima che scada del to tempo radunerà il Capitolo della Casa Madre ed annunzierà il fine



imminente. Del suo ufficio. Sarà  
pure avvertiti i Direttori delle case  
particolari e tutti i socii che secondo  
le regole possono dare il voto. Nello  
stesso tempo che dà quest'annuncio  
fisserà pure il giorno per l'elezione  
del nuovo Rettore. In quest'elezione  
per quanto è possibile non dovrà  
protrarsi oltre a 15 giorni dopo fini-  
to il tempo di ~~sua carica~~. Il  
Rettore dal termine di sua <sup>carica</sup> ~~reggenza~~  
fino all'elezione del successore avrà  
nome ed autorità di Vicario tempo-  
raneo e continuerà a reggere ed  
amministrare la Società finché  
il suo successore sia realmente con-  
stituito.

4<sup>a</sup> Nell'elezione del nuovo Rettore si  
troveranno e daranno il voto il Vic-  
ario temporaneo; il Capitolo della  
Casa principale; i Direttori delle  
case particolari e tutti i socii che

Il Rettore  
da questo tempo

29  
hanno fatti i voti perpetui. Se poi  
alcuno di loro per qualche causa non  
potrà recarsi a dar il voto, l'elezione  
si compirà dagli altri e sarà valida.

5<sup>a</sup> Nell'atto di eleggere il Rettore Maggiore  
tutti gli elettori ~~Maggiore~~ <sup>in g. n.</sup> ~~decretati~~ avan-  
ti ad un Crocifisso invocheranno  
l'aiuto dello Spirito Santo col canto  
del Veni Creator. Recurreranno  
l'inno il Rettore temporaneo farà mo-  
to a tutti i Socii così radunati il  
motivo per cui furono convocati; ed  
in termini chiari e distanti li avviserà  
dello stretto obbligo che ha ciascuno di  
dare il voto a colui che giudicherà più  
capace di promuovere la salute delle  
anime e la gloria di Dio. Quindi ciascu-  
no scriverà il nome del Socio a cui  
vuol dare il voto sopra una scheda  
la quale senza lasciarla vedere ad  
alcuno, deposerà nell'urna a ciò desti-  
nata. Quegli che otterrà i due terzi

dei voti, sarà il nuovo Rettore o  
Superiore Generale, a cui tutti i  
membri della Società dovranno  
prestar obbedienza. Se poi tale ele-  
zione si facesse per la morte ar-  
resunta del Superiore Generale, sarà  
regolata e ordinata nel modo sequen-  
te. Morto il Rettore maggiore il  
Vicario temporario ne darà  
notizia per iscritto a tutti i Direttori  
nelle case particolari affinché i  
suffragi stabiliti dalle regole per  
l'anima del defunto si facciano  
prontamente. Questa elezione do-  
rà farsi tre mesi dopo la morte  
del Rettore, ma non più tardi di  
sei mesi. Perciò il Vicario tempo-  
rario radunerà il Capitolo e col  
consenso del medesimo stabilirà  
il giorno per la radunanza di es-  
soro che in tale elezione devono  
dare il loro voto.

In questa elezione del Superiore al Rettore defunto  
danno il voto coloro che ne hanno diritto  
dal voto poi sarà dato da coloro che  
hanno questo diritto nell'elezione. Da far-  
si a cagion della morte del Rettore  
come fu detto nel quinto articolo di  
questo capo.  
Compiuta l'elezione, si sia fat-  
ta per la morte del Rettore, sia  
perché finì il suo tempo, il Vicario  
ne darà avviso a tutte le case par-  
colari facendo in modo che la notizia  
del novello Rettore giunga a co-  
gnizione di tutti i membri della  
Società. Con questo atto termina  
ogni autorità del Rettore Provvisorio.  
Qualora il Rettore Maggiore  
morisse senza aver prima nomi-  
nato un Vicario Provvisorio, il Capito-  
lo della Casa Madre è autorizzato  
d'elegerne uno che avrà cura della  
Società fino all'effettuata elezione  
del novello Rettore Maggiore.

# N. 11

## Degli altri Superiori

- 1° Gli uffizi degli altri Superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.
- 2° Il Direttore Spirituale per altro avrà cura de' novizi, e si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di Carità e di zelo, che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita a bene delle anime.
- 3° Lo parimenti uffizio del Direttore avvisare il Rettore qualora scorgevole qualche notevole trascuranza nel praticare o far osservare le regole della Congregazione.
- 4° Ma è poi cura speciale del Direttore di vegliare sopra la condotta morale di tutti i Congregati.
- 5° Il Prefetto, il Direttore Spirituale saranno eletti dal Rettore; l'Econ.

- mo e i tre Consiglieri saranno eletti a <sup>quasi</sup> <sup>plurità</sup> <sup>di voti</sup> dai Congregati <sup>che hanno</sup> <sup>il diritto</sup> <sup>di voto</sup> <sup>perpetuo</sup>.
- 6° Il Prefetto fa le veci del Rettore in assenza di esso nell'amministrazione della casa; e in tutte le cose di cui avrà avuto carico speciale.
- 7° Egli terrà conto delle entrate e delle uscite pecuniarie; noterà ogni sorta di lascito, donazione fatta alla Casa, e la destinazione fatta della medesima. Ogni rendita, ogni frutto di sostanze mobili ed immobili saranno sotto alla tutela e responsabilità del Prefetto.
- 8° Il Prefetto è il centro da cui devono partire tutte le spese, e dove devono concentrarsi tutte le entrate pecuniarie. Egli dipende dal Rettore e a lui darà conto della sua gestione ogni volta che gliela dimanderà.
- 9° L'Economo avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.
- 10° I consiglieri prendono parte a tutte

quelle deliberazioni che riguardano all'accettazione o allontanamento di qualche membro della Casa; ai contratti di compra o vendite di stabili. In genere poi sono chiamati a dare il loro parere nelle cose di maggior importanza della Congregazione. Se non avrà almeno ~~la~~ la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra gli oggetti proposti.

11. Ciascuno dei Superiori ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica, e potrà essere rieletto.

N. 12.

### Delle cose particolari

- 1.° Qualora per tratto della Divina Provvidenza si aprisse una Casa particolare fuori della Casa Madre, il Superiore Generale prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo spirituale ed al temporale

col Vescovo della Diocesi in cui trattasi di aprire la novella Casa, e da quel Vescovo dipenderà in tutto nelle cose del Sacro Ministero secondo le regole della Società.

- 2.° Se poi la novella casa fosse un piccolo Seminario per scolari adulti, allora, oltre alla dipendenza nelle cose del Sacro Ministero, vi sarà egualmente piena dipendenza dal Superiore Ecclesiastico nella scelta della materia dell'insegnamento, dei libri da usarsi, nella disciplina, ed anche nell'amministrazione temporale nei modi stabiliti col Rettore Maggiore.

- 3.° I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote professo. Il Superiore prenderà il nome di Direttore. Ogni casa possederà ed amministrerà i beni donati o portati in Congre-

gazione per quella casa determi-  
nata, ma sempre nei limiti fissati  
dal Superior Generale.

- 4.<sup>o</sup> Il ~~Superiore~~ Maggiore visiterà almeno una volta l'anno le case particolari per esaminare se si compiono i doveri imposti dalla Società: ed osservare se l'amministrazione delle medesime tende realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.
- 5.<sup>o</sup> Il Direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento render conto a Dio ed al Rettor-Superiore, nella cui sommissione deve scriverli i Divini voleri.
- 6.<sup>o</sup> Spetterà al Rettore Maggiore di stabilire nella nuova Casa un Capitolo compatibile col numero dei Sodi che vi abitano.

- 7.<sup>o</sup> Questo Capitolo sarà formato dal Rettore Maggiore, dal Direttore della nuova Casa, e dal Capitolo della Casa Madre.
- 8.<sup>o</sup> Il primo da eleggersi è il Catechista, dipoi l'Economo ossia Prefetto, quindi i Consiglieri di mano in mano che vi sarà un numero competente di Sodi che dimorino regolarmente in quella Casa.
- 9.<sup>o</sup> Il Catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa, e sarà egualmente obbligato a dare gli opportuni avvisi al Direttore, qualora ne sia caso.
- 10.<sup>o</sup> Se le distanze, i tempi, i luoghi per suddesero eccezioni nella formazione di questo Capitolo, o nelle attribuzioni dei membri, il Rettore Maggiore ne ha piena autorità. Il farlo però per altro il consenso del Capitolo della Casa Madre.
- 11.<sup>o</sup> Il Direttore non può comperare né vendere stabili senza il consenso del

gazione per quella casa determinata, ma sempre nei limiti fissati dal Superior Generale.

- 4.<sup>o</sup> Il Superior Maggiore visiterà almeno una volta l'anno le Case Particolari per esaminare se si compiono i doveri imposti dalla Società: ed osservare se l'amministrazione delle medesime tende realmente al suo scopo, quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.
- 5.<sup>o</sup> Il Direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento render conto a Dio ed al Rettor Superiore, nella cui sommissione deve scarsi san a Divini voleri.
- 6.<sup>o</sup> Spetterà al Rettor Maggiore di stabilire nella nuova Casa un Capitolo compatibile col numero dei Soci che vi abitano.

- 7.<sup>o</sup> Questo Capitolo sarà formato dal Rettor Maggiore, dal Direttore della nuova Casa, e dal Capitolo della Casa Madre.
- 8.<sup>o</sup> Il primo da eleggersi è il Catechista, dipoi l'Economo ossia Prefetto, quindi i Consiglieri di mano in mano che vi sarà un numero competente di Soci che dimorino regolarmente in quella Casa.
- 9.<sup>o</sup> Il Catechista avrà cura delle cose spirituali di tutta la casa, e sarà egualmente obbligato a dare gli opportuni avvisi al Direttore, qualora ne sia caso.
- 10.<sup>o</sup> Se le distanze, i tempi, i luoghi per suddesero eccezioni nella formazione di questo Capitolo, o nelle attribuzioni dei membri, il Rettor Maggiore ne ha piena autorità. Il farlo però per altro il consenso del Capitolo della Casa Madre.
- 11.<sup>o</sup> Il Direttore non può comperare né vendere stabili senza il consenso del

Pettore Maggiore). Soltanto nell'Amministrazione ha piena autorità: ma nelle cose di maggior rilievo, gli si dà consiglio di consultare il suo Capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

Art. 13.

### Accettazione

- 1° Fatta dimanda che taluno voglia entrare in Congregazione il Direttore Spirituale ne prenderà le debite informazioni, che farà tenere al Rettore.
- 2° Il Rettore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma quando è proposto al Capitolo, rimane definitivamente accettato purché ottenga la maggioranza dei voti.
- 3° La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno, ma in un biennio potrà fare se non ha compiuto i sedici anni di età.

41. I voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuare di tre in tre anni, oppure farli perpetui, cioè di obbligarsi all'adempiimento dei voti per tutta la vita.

5° Affinché un socio possa essere ricevuto nella Società, oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve anche confermare la sua vita anteriore:

- 1° con un certificato di nascita e di Battesimo.
- 2° di Stato libero e buona condotta fatto dal Vescovo della Diocesi cui egli appartiene;
- 3° Sciolto da debiti;
- 4° non essere mai stato processato;
- 5° non aver alcun impedimento né fisico né morale che lo renda irregolare per lo Stato Ecclesiastico;
- 6° Consenso dei parenti prima che faccia i voti.

6° Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare

tutte le regole della Società, senza fare eccezioni di sorta.

7<sup>a</sup> Ogni Socio se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con se. 1<sup>o</sup> Corredo di Vestuario conforme alla nota che darà il Direttore; 2<sup>o</sup> <sup>cinquecento</sup> 500 franchi nell'entrata per le spese che occorreranno pel vitto e vestito nell'anno di prova; 3<sup>o</sup> 300 franchi tracenti / 300 in fine dell'anno prima di fare i voti.

8<sup>a</sup> Fratelli coarctatori porteranno soltanto il corredo e franchi 300 nella loro entrata senza ulteriore obbligazione.

9<sup>a</sup> Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7<sup>o</sup> ed 8<sup>o</sup> qualora interverranno motivi ragionevoli di fare eccezioni più o meno ristrette.

10<sup>a</sup> La Società fidata alla Divina Provvidenza che non manca mai a coloro che in essa sperando provvederà a ciascuno quanto più occorrerà.

39  
si nel tempo che è ammaliato come quando rimpiè ammaliato. Tuttavia essa è soltanto tenuta a provvedere per quelli che emiserò i voti.

11 A tutti si raccomandano caldamente due cose: 1<sup>o</sup> Guardarsi attentamente dal contrarie abitudini di qualsiasi genere anche di cose indifferenti; 2<sup>o</sup> Farci un grande studio per evitare la ricercatezza e l'ambiguità. L'abito più prezioso di un religioso è la santità della vita congiunta con un edificante contegno in tutte le sue azioni.

12. Qualuno sia disposto a soffrire, se occorre, caldo, freddo, sete, stenti e disprezzi ogni volta che tali cose contribuiscono a procurare la gloria di Dio, il bene dell'anima altrui, e la salvaguardia della anima propria.

N. 14  
Pratiche di Pietà

1. La vita attiva, cui tende specialmente la nostra Società, fa che i suoi membri non possano aver comodità di fare molte pratiche di pietà in comune. Procureranno di supplire col vicendevole buon esempio e col perfetto adempimento dei doveri generali del Cristiano.
2. Ciascun Socio si accosterà ogni settimana al sacramento della Penitenza dal Confessore stabilito dal Rettore. I Sacerdoti celebreranno ogni giorno la Santa Messa, e procureranno di ascoltare la comunione nel Giovedì e nella Domenica. I Chierici ed i fratelli Coadiutori ascolteranno ogni giorno la S. Messa e procureranno di fare la S. Comunione nel Giovedì e nella Domenica di ciascuna settimana. La compostezza della persona, la pronunzia chiara,

c'qualora non possono

divota, distinta delle parole dei Divini uffici; la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa, devono essere cose caratteristiche nei nostri Congregati.

3. Ogni giorno vi sarà non meno d'una ora di preghiera tra mentale e vocale ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero, del quale caso supplirà colla maggior frequenza di giaculatorie ed indirizzando a Dio con maggior intensità di affetto, quei lavori che lo impediscono dagli ordinari esercizi di pietà.

4. Ogni giorno i Coadiutori reciteranno letteralmente la parte del Rosario di M. S. e faremo un po' di lettura spirituale.
5. In ciascuna settimana dal Venerdì si farà digiuno in onore della Passione di N. S. Gesù Cristo.

16<sup>o</sup> In ogni mese vi sarà un giorno di ritiro Spirituale: Ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte aggristando le cose spirituali e temporali come se dovesse abbandonar il mondo ed avviarsi all' Eternità.

17<sup>o</sup> Ogni anno farà gli esercizi Spirituali che termineranno colla confessione annuale. Ognuno prima di essere ricevuto nella Società farà qualche giorno d'esercizi Spirituali e la confessione Generale.

18<sup>o</sup> Il Rettore potrà dispensar da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che meglio giudicherà nel Signore.

19<sup>o</sup> Quando la Divina Provvidenza chiamasse alla vite eterna qualche socio, sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta la Società celebreranno una messa in Suffragio dell'anima del defunto. Quello

43  
che non sono Sacerdoti procureranno almeno una volta la Santa Comunione a questo fine.

10. La stessa opera di pietà si farà alla morte del Padre o della Madre di ciascun Congregato, ma solamente nella casa dove dimora il Socio che ha subito quella perdita.

11. Morendo il Rettore avrà suffragi duplicati; e ciò per due motivi: 1<sup>o</sup> Come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della Società; 2<sup>o</sup> Per sollevarlo dalle pene del Purgatorio che forse dovrà patire per alcuni cagione.

### N. 15 Abito

1<sup>o</sup> L'abito delle nostre Società sarà secondo l'uso di quei paesi in cui i Socii dovranno stabilire la loro dimora.

2° I Sacerdoti porteranno regolarmente la sottana lunga, eccetto che in ragione di viaggio od altro motivo persuadano loro diversamente.

3° I Coadiutori per quanto è possibile andranno vestiti di nero. L'abito, che volgarmente appelliamo spracco, dovrà almeno giungere fino alle ginocchia.

### Appendice Esterna.

1° Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere alla nostra Società.

2° Egli non fa alcun voto: ma procurerà di mettere in pratica quella parte del Regolamento che è compatibile colla sua età, Stato e condizione.

3° Per partecipare delle preghiere e degli altri beni spirituali della Società bisogna che il Socio faccia

almeno una promessa al Rettore di impiegarsi in quelle cose che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

4° Alle promesse per altro non obbliga sotto pena di colpa, neanche venuta la Professione e formula di voti.

Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali dovuti specialmente a riflettere alla vocazione ed istruirsi intorno alla materia de' voti che egli intende emettere, qualora conosca chiaramente essere ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il Capitolo e se si può si raduneranno tutti i Confratelli della Casa.

Il Rettore con tutto il Stato inviterà ognuno ad inchiodarsi, quindi tutti invocheranno i lumi dello

Spirito Santo recitando alternativa-  
mente l'inno Veni Creator Spiritus etc  
Re. Emitte Spiritum tuum etc.  
V. Et renovabis etc.

Oramus — Deus qui corda fidelium  
E Litania della Beata Vergine, co versico  
Ora pro Nobis e coll' Oramus Concedo etc  
A S. Francesco di Sales: Pater Ave Gloria  
Oratio pro nobis Beate Franciscus  
A. Ut equi efficiamur etc.

Oramus — Deus qui ad salutem animarum  
Quindi il Confratello e se sono  
più uno per volta, si porrà in  
mezzo a due, professe genuflesso  
avanti al Rettore, di poi a chiara  
ed intelligibile voce pronunzierà  
la seguente formula di voto:

« Nella piena conoscenza della fra-  
gilità ed instabilità della volontà  
mia, desideroso di fare per l'av-  
venire costantemente quelle cose che  
possono tornare a maggior glo-



« ria di Dio ed a vantaggio delle ani-  
« me, io A.S. mi metto alla vostra  
« presenza, Omnipotente e sempiterno  
« Padre, e di tutte, indegno del vostro  
« cospetto, tuttavia confidando nella  
« vostra bontà e misericordia infini-  
« ta, messo unicamente dal desi-  
« derio di amarmi e servirvi, in  
« presenza della Beatissima Vergine  
« Maria Immacolata, di S. Francesco  
« di Sales, e di tutti i Santi del  
« Paradiso, secondo il Regolamento  
« della Società di S. Francesco di  
« Sales, fo voto di Castità, Bovertà  
« e Obbedienza a Dio ed a voi A.S.  
« mio superiore, per lo spazio di  
« tre anni, oppure per lo spazio  
« di tutta la mia vita.  
« Vi prego pertanto umilmente  
« a volermi senza riserva coman-  
« dare quelle cose che a voi sem-  
« brano di maggior gloria di Dio  
1898 HA

« e di maggior vantaggio alle ani-  
 « me. Voi intanto o Dio di bontà  
 « per l'immensa vostra clemenza,  
 « pel sangue di Gesù Cristo, degnate-  
 « vi di accettare questo sacrificio  
 « in rendimento di grazie per i molti  
 « benefici che mi avete fatto,  
 « ed in espiazione de' miei peccati.  
 « Voi mi avete inspirato il deside-  
 « rio di fare questo voto, Voi con-  
 « cedetemi la grazia di adempirlo.  
 « Sancta Maria Virgo immaculata  
 « ante Franciscum salve, et omnes San-  
 « cti et Sanctae Dei intercedite  
 « pro me, ut Deum diligens,  
 « cujus soli in hoc mundo ser-  
 « viens, ad aeterna praemia mere-  
 « ar pervenire.

Tutti rispondono Amen. E in  
 di il novello socio andrà a porre  
 il suo nome in un libro ove  
 sottoscriverà la scheda

seguente. (11) Dopo si reciterà all'unan-  
 timamente il Te Deum; in fine di cui,  
 se il Rettore giudicherà bene, farà  
 una breve morale esortazione, e  
 si terminerà col Salmo: Laudate  
Dominum - omnes gentes etc

(11) Ho sottoscritto S. S. Volante e intese Cerap-  
 le della Società di S. Francesco di Sales, pro-  
 metto di dispensarle secondo la formula di  
 voti da me ora esposti.  
 Torino il = del mese di = l'Anno S. S.  
 1898 H 2



ARCHIVIO SALESIANO  
CENTRALE

D472 0301

BIBLIOTECA S

Classe .....

N. ....

Formato .....